MENO I FESTIVI

Abb. annuo L. :
semestrale :
trimestrale :

L. 120

ITALIA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI **DEL REGNO** PARTE PRIMA

Dama Kfortont. 7 settembre 1943

FFICIU PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

Roma - Martedi,	7 settembre 1943
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERU DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UF	FICIU PUBBLICAZIONE DELLE LECCI — TELEFON
ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI Abb. annuo L. 100 Nel Regno Colonie Trimestrale 25 Un fascicolo 20 All'Estero All'Estero Trimestrale 50 Un fascicolo 20 All'Estero All Solo < BOLLETTINO DELLE ESTRAZIO	NI > (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, ve	All'Estero Abboname Un fascico
La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficia Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiala, delle provincie del Regno. Le Inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si rio dello Stato » Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia delle à autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano	ili sono in vendita al pubblico presso i ne e Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via 5; e presso le Librerie depositarie di Rom cevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Ins la Libreria dello Stato in Milano (Galleria
SOMMARIO LEGGI E DECRETI	DECRETO MINISTERIALE 6 sette Sospensione delle prescrizioni e de del territorio delle Calabrio
REGIO DECRETO 12 agosto 1943, n. 745. Riduzione del capitale nominale della Fondazione « Dottor Giuseppe Bucci »	PRESENTAZIONE DI DEC ALLE ASSEMBLEE LEG
BANDO DEL COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE, 30 agosto 1943. Disposizioni penali per i militari e militarizzati nei ter-	Presidenza del Consiglio del Minis 2 agosto 1943, n. 707, concernent norme contenenti limitazioni in d di celibe
ritori occupati dalle Forze armate italiane Pag. 2766 DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1943. Disciplina della produzione e della lavorazione dello zucchero, dell'alcole o dei melasso Pag. 2767	R. decreto-legge 9 agosto 1943, n. tuzione di un privilegio sugli impianti tati per contingenze belliche dagli s gravati di ipoteca
DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1943. Cessazione dei signori Galiberti Olinto e Tononi Enzo, dall'incarico di rappresentanti di agente di cambio presso ia Borsa valori di Milano e nomina dei signori Bellosio Umberto e Manganelli Paolo a rappresentanti alle grida del medesimo agente di cambio	riazioni all'elenco « C » delle azien
DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1943. Nuove norme per la disciplina della distribuzione delle calzature tipo invernali	merciali appartenenti a cittadini ita della provincia di Roma
DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1943. Abrogazione del vincolo e dell'assoggettamento all'ammasso delle noci, del pinoli e dei pistacchi Pag. 2769	Sostituzione di un membro del Con del Credito agrario Sabino, in liqui Monterotondo (Roma)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1943.

Temporaneo trasferimento della sede di uffici giudiziari di Taranto (Corte di appello di Bari) Pag. 2770

eggansi le norme riportate nella testata della <mark>parte seconda</mark> ali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello le Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi icevono: in ROMA - presso l'Ufficio ''Inserzioni,, della Libreria Ila Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), o ed accompagnati dal relativo importo. DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1943. Sospensione delle prescrizioni e dei termini nei comuni del territorio delle Calabrio Pag. 2770 PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE Presidenza del Consiglio del Ministri: R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 707, concernente l'abrogazione delle norme contenenti limitazioni in dipendenza dello stato Ministero di grazia e giustizia: R. decreto-legge 9 agosto 1943, n. 728, concernente l'istituzione di un privilegio sugli impianti e i macchinari asportati per contingenze belliche dagli stabilimenti industriali . . . Pag. 2771 gravati di ipoteca R. decreto-legge 16 agosto 1943, n. 732, concernente la determinazione della data d'inizio dell'anno giudiziario. Pag. 2771 DISPUSIZIONI E COMUNICATI

ALLA PARTE SECONDA

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali a commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica, della provincia di Roma. Pag. 2771

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza del Credito agrario Sabino, in liquidazione, con sede in Monterotondo (Roma) Pag. 2771

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Mogoro, in liquidazione, con sede in Mogoro (Cagliari) Pag. 2772

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 2772

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 12 agosto 1943, n. 745.
Riduzione del capitale nominale della Fondazione « Dottor Giuseppe Bucci ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 23 aprile 1942, n. 591, con il quale è stata eretta in ente morale, sotto la vigilanza del Ministero dell'aeronautica, la Fondazione « Dott. Giuseppe Bucci », costituita con capitale nominale di lire 125.000, rappresentato da numero 500 azioni del valore nominale di L. 250 cadauna della Società idroelettrica del Tirso, a favore degli allievi piloti della Regia Accademia aeronautica di Caserta;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il relativo regolamento, approvato con il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Considerato che, con l'incorporazione della Società idroelettrica del Tirso nella Società elettrica Sarda, con sede in Roma, via Sistina, 48, deliberata dalle assemblee generali delle due predette società il 25 settembre 1942, le azioni della Società idroelettrica del Tirso sono ritirate dalla circolazione e cambiate con azioni della Società elettrica Sarda, con godimento 1º gennaio 1942, nella misura di un'azione della Società idroelettrica del Tirso del valore nominale di L. 250 contro due azioni della Società elettrica Sarda, del valore nominale di L. 100 cadauna;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il capitale nominale della Fondazione « Dott. Giuseppe Bucci », di L. 125.000, rappresentato da n. 500 azioni del valore nominale di L. 250 cadauna, della Società idroelettrica del Tirso, viene ridotto, dal 1º gennaio 1942, al capitale nominale di L. 100.000, rappresentato da n. 1000 azioni della Società elettrica Sarda.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 12 agosto 1943

VITTORIO EMANUELE

SANDALLI

Visto, il Guardasigilli: Azzariti Registrato alla Corte dei conti, addi 4 settembre 1943 Atti del Governo, registro 461, foglio 5. — Mancini BANDO DEL COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE, 30 agosto 1943.

Disposizioni penali per i militari e militarizzati nei territori occupati dalle Forze armate italiane.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE

Visto l'art. 6 del R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415; Visti gli articoli 15, 17 e 18 del testo della legge di guerra, approvato con il Regio decreto su indicato;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato:

Ordina:

Art. 1.

È vietato ai militari e militarizzati che si recano nei territori occupati dalle Forze armate italiane di portare con sè valuta italiana.

La disposizione del comma precedente non si applica relativamente ai territori nei quali la valuta italiana ha corso legale.

Art. 2.

I militari e militarizzati che si recano nei territori occupati dalle Forze armate italiane possono portare con sè soltanto la valuta estera che ha corso legale nei territori stessi e che proviene dal cambio effettuato presso gli uffici o posti di cambio militari.

Art. 3.

È vietato ai militari e militarizzati di effettuare, nei territori occupati dalle Forze armate italiane, qualsiasi operazione di cambio, salvo che presso gli uffici o posti militari di cambio, nonchè qualsiasi rimessa di denaro fuori dei territori stessi, salvo che per tramite degli uffici postali militari.

La disposizione del comma precedente non si applica alle operazioni di cambio tra valute che hanno entrambe corso legale.

È vietato, altresì ai militari e militarizzati di ricevere nei territori occupati valuta italiana con qualsiasi mezzo.

In via eccezionale è consentito ai militari e militarizzati suddetti di ricevere dall'Italia soltanto vaglia postali o assegni di c/c postale, ciascuno per importo non superiore a L. 50 e per un massimo complessivo mensile di lire cento.

'Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle operazioni sui fondi appartenenti all'Amministrazione militare effettuate con l'osservanza delle disposizioni da questa impartite.

Art. 5.

I militari e militarizzati che si trovano nei territori occupati dalle Forze armate italiane non possono richiedere agli uffici o posti militari di cambio e agli uffici postali militari, il cambio o la rimessa di valuta estera, che non sia stata loro corrisposta dall'Amministrazione

militare o che non provenga da vaglia postali o da assegni di conto corrente postale come previsto dal precedente art. 3.

Art. 6.

I limiti entro i quali gli uffici e i posti militari di cambio possono effettuare operazioni di cambio sono determinati dal Ministero della guerra d'intesa coi Ministeri della marina, dell'aeronautica e per gli scambi e per le valute.

Art. 7.

È vietato ai militari e ai militarizzati di compiere nei territori occupati dalle Forze armate italiane acquisti di beni a scopo di rivendita o qualsiasi altra operazione di carattere speculativo.

'Art. 8.

Chiunque viola le disposizioni degli articoli precedenti è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a dieci anni e con la multa fino a lire cinquantamila.

Quando il valore della cosa alla quale il reato si riferisce è di speciale tenuità, si applica la sola multa.

'Art. 9.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Dal Comando Supremo, addi 30 agosto 1943

VITTORIO EMANUELE

(2826)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1943.

Disciplina della produzione e della lavorazione dello zucchero, dell'alcole o del melasso.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA' IL COMMERCIO Œ IL LAVORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina dell'approvvigionamento, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari nel periodo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941, n. 384, contenente disposizioni per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 22 luglio 1942 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175, del 27 luglio 1942), contenente disposizioni per assicurare l'approvvigionamento delle barbabietole zuccherine per la produzione dello zucchero e dell'alcole:

Ritenuta la necessità di disciplinare l'attività degli obbligatorio pe stabilimenti che curano la lavorazione e la trasformazione delle barbabietole in zucchero ed alcole, e di dizione predetta.

sciplinare altresi la ripartizione tra gli stabilimenti stessi delle barbabietole destinate alle suddette lavorazioni;

Decreta:

Art. 1.

La Confederazione degli industriali è incaricata di curare, sentita l'Associazione nazionale bieticultori, la ripartizione delle barbabietole da zucchero tra le industrie di trasformazione per assicurare la produzione dello zucchero e dell'alcole nei termini e nei quantitativi fissati dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

E fatto obbligo, agli esercenti le industrie di trasformazione, di produrre dalle barbabietole da zucchero loro assegnate, ai sensi del predetto articolo, i quantitativi di zucchero e di alcole che la Confederazione degli industriali determinerà per raggiungere le produzioni complessive fissate dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste.

'Art. 3.

Lo zucchero da prodursi nella campagna 1943-44 dovrà essere:

per il 40 % cristallino di fabbrica;

per il 60 % raffinato.

E' vietata la produzione di tipi di zucchero raffinato diversi dai seguenti:

- a) semolato;
- b) zucchero in zolle (pile);
- c) zucchero biondo (macfie).

'Art. 4.

Il melasso, che sarà prodotto dalla lavorazione delle barbabietole della campagna 1943-44, nonchè quello in rimanenza presso gli zuccherifici e le distillerie al 15 luglio 1943, dovrà essere destinato alla produzione di mangimi, alcole (compreso il fabbisogno della produzione dell'estero), glicerina, solventi, lievito, acido lattico, moschicidi, vernici ed altri prodotti vari, nonchè per l'avviamento alla distillazione delle bietole e del sorgo e per gli usi delle fonderie metallurgiche e delle concerie, nei quantitativi indicati dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

I piani di ripartizione dei quantitativi di alcole e di melasso, che dovranno essere prodotti o riservati ai vari usi da parte delle industrie interessate, saranno sottoposti dalla Confederazione degli industriali all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e di quello dell'agricoltura e delle foreste, secondo la competenza.

Dopo tale approvazione, i piani avranno carattere obbligatorio per gli esercenti le industrie interessate e saranno eseguiti sotto il controllo della Confederazione predetta.

Art. 6.

Le infrazioni alle norme di cui al presente decreto sono punite con le sanzioni previste dal R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addì 7 agosto 1943

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro

Il Ministro per l'agricoltura e foreste BRIZE

(2814)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1943.

Cessazione dei signori Galiberti Olinto e Tononi Enzo, dall'incarico di rappresentanti di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano e nomina dei signori Bellosio Umberto e Manganelli Paolo a rappresentanti alle grida del medesimo agente di cambio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i decreti Ministeriali 22 aprile 1937, n. 1831, e 17 marzo 1942, n. 138982, con i quali i signori Galiberti Olinto fu Gustavo e Tononi Enzo fu Realdo vennero nominati rappresentanti del dott. Locatelli Giovanni, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visti gli atti 25 marzo 1941 e 7 giugno 1943 rispetti vamente per notaio Giuseppe Bottoni e Guasti Alessandro di Milano, con i quali viene revocata la procura conferita a suo tempo dal dott. Locatelli Giovanni ai succitati rappresentanti signori Galiberti Olinto e To-

Vista la domanda, con la quale il detto agente di cambio ha chiesto che siano nominati a suoi rappresen tanti alle grida il rag. Bellosio Umberto fu Domenico Dante ed il sig. Manganelli Paolo fu Zebedeo, giusta mandati loro conferiti con atti 9 ottobre 1942, per notaio Guasti di Milano;

Visti gli atti di procura;

Visti i pareri favorevoli espressi al riguardo dal Consiglio provinciale dell'economia, dalla Deputazione di horsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di

Visti i Regi decreti 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

I signori Galiberti Olinto fu Gustavo e Tononi Enzo fu Realdo cessano dall'incarico di rappresentanti del l'agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, sig. Locatelli Giovanni, ed i signori rag. Bellosio Um berto fu Domenico Dante e Manganelli Paolo fu Zebedeo sono nominati rappresentanti alle grida dell'agente di cambio medesimo.

Roma, addl 23 agosto 1943

"Il Ministro: Bartolini

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1943. Nuove norme per la disciplina della distribuzione delle calzature tipo invernali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728. convertito in legge, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1941, n. 384, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periode di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 24 marzo 1943, sulla disciplina della distribuzione delle calzature tipo ci-

vili;

Ritenuta la necessità di evitare accantonamenti di merci e di facilitare il rapido afflusso delle calzature tipo invernali dalle ditte produttrici al consumo;

Decreta:

Art. 1.

E' sospesa l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 6 del decreto Ministeriale 24 marzo 1943, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 1943, sulla disciplina della distribuzione delle calzature tipo civili.

Art. 2.

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficialo del Regno, le ditte produttrici e grossiste di calzature potranno riprendere la fornitura diretta ai dettaglianti delle diverse provincie delle calzature tipo invernali da nomo, da donna e da ragazzi delle misure superiori al n. 28, previo ritiro dai commercianti acquirenti degli appositi buoni di prelevamento rilasciati dai Consigli provinciali dell'economia in conformità delle norme in vigore sul tesseramento dei prodotti tessili e dell'abbigliamento.

Art. 3.

E' fatto obbligo, peraltro, ai calzaturifici di tenere mensilmente vincolato a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro Ufficio centrale per la distribuzione dei prodotti tessili e dell'abbigliamento un quantitativo di calzature tipo invernali corrispondente al 20 % della produzione mensile dei diversi tipi di calzature invernali (da uomo, da donna, da ragazzi e da bambini).

Le calzature rientranti nella detta quota del 20 % non potranno essere comunque vendute o consegnate se non in base alle disposizioni che saranno mensilmente impartite ai singoli calzaturifici dal predetto Ufficio centrale, il quale ha facoltà di variare la quota mensile di calzature tipo invernali che ciascun calzaturificio è obbligato a tenere a disposizione a termini del comma precedente.

'Art. 4.

Le ditte produttrici di calzature sono tenute a presentare mensilmente al suddetto Ufficio centrale per la distribuzione dei prodotti tessili e dell'abbigliamento, tramite i Consigli provinciali dell'economia competenti

(2810)

per territorio, oltre le denuncie previste dall'art. 2 del decreto Ministeriale 24 marzo 1943, anche una copia di tutte le fatture di vendita delle calzature tipo invernali.

Dalle copie delle fatture deve risultare il nominativo e l'indirizzo preciso del negozio di vendita cui sono state spedite le calzature, i quantitativi spediti, i tipi ed i relativi prezzi di vendita.

Art. 5.

E' fatto obbligo, altresì, a tutte le ditte esercenti negozi di vendita al pubblico di calzature, di denunciare alla fine di ogni mese ai Consigli provinciali dell'economia competenti per territorio i quantitativi di calzature tipo invernali acquistati e immessi nei propri magazzini durante il mese cui si riferisce la denuncia.

Nella denuncia debbono essere tenute distinte le calzature da uomo, da donna, da ragazzi e da bambini.

Art. 6.

A decorrere dal 1º ottobre 1943, le ditte esercenti negozi di vendita al pubblico di calzature dovranno ven dere le calzature tipo invernali da uomo (delle misu re superiori al n. 38) già in loro possesso e denunciate a termini dell'art. 8 del decreto Ministeriale 24 marzo 1943, nonchè quelle acquistate e immesse nei negozi successivamente e denunciate si sensi dell'art. 5 del presente decreto, soltanto alle categorie di consumatori previste nell'art. 7 del presente decreto e dietro ritiro di appositi buoni di acquisto che saranno rilasciati in conformità delle disposizioni di cui allo stesso art. 7.

Pertanto, a partire del 1º ottobre 1943, per l'acquisto delle calzature tipo invernali da uomo non è più valida la carta individuale di abbigliamento; i dettaglianti, al momento della vendita di tali calzature, dovranno ritirare dai consumatori, anzichè i punti della carta di abbigliamento, i suddetti buoni di acquisto.

Per la vendita invece delle calzature tipo invernali da donna, da ragazzi e da bambini, nonchè di tutte le calzature tipo estivo, i dettaglianti dovranno continuare ad attenersi alle norme in vigore sul tesseramento dei prodotti tessili e dell'abbigliamento, ritirando dalle carte di abbigliamento dei consumatori il prescritto punteggio.

Art. 7.

La distribuzione delle calzature tipo invernali da nomo già disponibili o che si renderanno disponibili presso i negozi di vendita delle diverse provincie sarà effettuata soltanto a determinate categorie di lavoratori, attraverso appositi buoni di acquisto che i Consigli provinciali dell'economia rilasceranno, tramite le organizzazioni sindacali di categoria, secondo le disposizioni che saranno impartite dal Ministero dell'industri, del commercio e del lavoro.

Art. 8.

Le violazioni alle disposizioni del presente decreto saranno punite con le sanzioni previste dal R. de creto-legge 22 aprile 1943, n. 215.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addì 3 settembre 1943

Il Ministro: PICCARDI

(2836)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1943.

Abrogazione del vincolo e dell'assoggettamento all'ammasso delle noci, dei pinoli e dei pistacchi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 24 aprile 1941, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 8 settembre 1942, pubblicato nel n. 212 della Gazzetta Ufficiale del Regno in data 9 settembre 1942, concernente la disciplina dell'approvvigionamento e della distribuzione delle mandorle, delle nocciole, delle noci, dei pinoli e dei pistacchi, e ritenuta la necessità di apportare alcune modificazioni alle norme contenute nel decreto stesso;

Decreta:

Art. 1.

Sono abrogati, nei riguardi delle noci, dei pinoli e dei pistacchi, a partire dal raccolto dell'anno 1943, il vincolo e l'assoggettamento alla disciplina di ammasso, disposti col decreto Ministeriale 8 settembre 1942, citato nelle premesse.

Nei riguardi dei restanti prodotti contemplati nel suddetto decreto Ministeriale (mandorle e nocciole), le attribuzioni conferite col decreto stesso all'Ente economico della ortoflorofrutticoltura sono trasferite, per la parte riguardante le denuncie e il reperimento, alla Associazione nazionale degli enti economici dell'agricoltura, ai dipendenti uffici provinciali e agli uffici comunali per gli accertamenti agricoli, e, per quanto riguarda l'esecuzione delle operazioni di ammasso, alla Federazione italiana dei consorzi agrari e ai Consorzi agrari provinciali, questi ultimi quali enti ammassatori.

All'Ente economico della ortoflorofrutticoltura spetta il controllo sulle classificazioni dei prodotti consegnati ai consorzi agrari dai produttori.

Art. 2.

All'art. 4 del decreto Ministeriale 8 settembre 1942, citato nelle premesse, è sostituito il seguente.

« I produttori di mandorle e nocciole hanno l'obbligo di presentare denuncia dei quantitativi di merce ottenuta entro trenta giorni dalla raccolta.

« La denuncia, redatta su moduli distribuiti a cura dell'Associazione nazionale degli enti economici dell'agricoltura, deve essere presentata all'ufficio comunale per gli accertamenti agricoli, che provvederà a trasmetterla all'ufficio provinciale dell'Associazione na-

zionale suddetta, il quale, effettuato il controllo delle denuncie, le trasmette, con elenco riassuntivo, all'Associazione e al locale consorzio agrario.

« Per la produzione ottenuta in più Comuni, il produttore è tenuto a presentare separata denuncia in ciascun Comune.

« l'er la merce importata, gli importatori dovranuo presentare immediata denuncia all'Ufficio provinciale per gli accertamenti agricoli della provincia nella quale affluisce la merce importata ».

Art. 3.

Se il produttore conferisce all'ammasso le mandorle in guscio, l'Ente ammassatore è autorizzato a procedere alla sgusciatura nel solo caso che la ditta assegnataria ne faccia esplicita richiesta. In tal caso l'operazione di sgusciatura è effettuata dal consorzio agrario per conto della ditta medesima.

E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addì 4 settembre 1943

Il Ministro: Brizi

(2823)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1943.

Temporaneo trasferimento della sede di uffici giudiziari di Taranto (Corte di appello di Bari).

IL GUARDASIGILLI MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA D'INTESA CON

I MINISTRI PER L'INTERNO E PER LE FINANZE

Visto il R. decreto legge 10 maggio 1943, n. 360;

Decreta:

Art. 1.

La sede del Tribunale di Taranto e della Procura del Re Imperatore presso il Tribunale medesimo è trasferita temporaneamente nel comune di Martina Franca.

La data d'inizio dell'attività in questa nuova sede sarà determinata con decreto del Primo presidente della Corte di appello di Bari.

A detto decreto sarà data pubblicità mediante avvisi affissi negli uffici giudiziari del distretto o diffusi al pubblico a mezzo della stampa locale e del Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 2.

Il Primo presidente della Corte di appello di Bari è autorizzato a modificare la composizione delle sezioni del Tribunale di Taranto, destinando a ciascuna di esse i magistrati, i funzionari di cancelleria, gli ufficiali giudiziari ed il personale subalterno occorrente per il funzionamento delle sezioni, o a limitare il numero delle udienze e delle cause da trattare.

I provvedimenti indicati nel comma precedente possono essere sempre modificati in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 3.

Il presidente del Tribunale di Taranto darà, d'ufficio o ad istanza di parte, i provvedimenti opportuni per il compimento degli affari civili e penali, con facoltà di prorogare qualunque termine processuale anche perentorio o di rimettere in termine la parte che ne è decaduta, quando essa provi che non può usufruire di detto termine o ne è decaduta per causa dello spostamento della sede.

I detti provvedimenti, in materia civile, saranno comunicati all'interessato con biglietto di cancelleria, a norma dell'art. 136 del Codice di procedura civile.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addi 4 settembre 1943

Il Ministro per la grazia e giustizia: Azzariti

Il Ministro per l'interno: Ricci

Il Ministro per le finanze: BARTOLINI

(2839)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1943.

Sospensione delle prescrizioni e dei termini nei comuni dei territorio delle Calabrie.

IL GUARDASIGILLI MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 12 del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Decreta:

Art. 1.

Il corso delle prescrizioni e quello dei termini tanto legali quanto convenzionali portanti decadenza da una azione, eccezione o diritto qualsiasi, che fossero per scadere dal 17 agosto 1943 al 17 novembre 1943, sono sospesi nei Comuni del territorio delle Calabrie a tutto il giorno 17 novembre predetto.

Per le cambiali emesse anteriormente alla data del presente decreto, aventi la scadenza tra il 16 agosto 1943 ed il 17 novembre 1943 e pagabili da debitori residenti nei Comuni del territorio delle Calabrie, il termine della scadenza è sospeso fino a tutto il giorno 17 novembre 1943.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addi 6 settembre 1943

Il Ministro: Azzariti

(2840)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art, 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939, n. 860, si notifica che in data 5 corrente mese è stato rimesso alla Presidenza del Senato del Regno, il disegno di legge per 1a conversione in legge del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 707, concernente l'abrogazione delle norme contenenti limitazioni in dipendenza dello stato di celibe.

(2825)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Guardasigilli, con lettera in data 4 settembre 1943, ha presentato alla Presidenza del Senato del Regno, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 agosto 1943, n. 728, concernente l'istituzione di un privilegio sugli impianti e i macchinari asportati per contingenze belliche dagli stabilimenti industriali gravati di ipoteca.

(2835)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Guardasigilli, con lettera in data 6 settembre 1943 ha presentato alla Presidenza del Senato del Regno, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 agosto 1943, n. 732, concernente la determinazione della data d'inizio dell'anno giudiziario.

(2834)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica, della provincia di Roma.

A) COSTITUZIONI:

1342. Vivanti Anna fu Sabato. — Registro ditte n. 122365. Sede: Roma, piazza Mattei, 18. Forma giuridica: individuale. Laboratorio confezione di biancheria. Proprietaria: Vivanti Anna fu Sabato, Roma, via della Reginella, 10. (Denuncia presentata a' sensi dell'art. 71 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, in data 21 giugno 1943)

1939, n. 126, in data 21 giugno 1943).

1471. Consarelli Maurizio fu Mosè. — Registro ditte numero 121803. Sede: Roma, corso Vitt. Em., 148. Forma giuridica: individuale. Sartoria, tessuti e confezioni. Proprietario: Consarelli Maurizio fu Mosè, Roma, via dei Gracchi, 303. (Denuncia presentata a' sensi dell'art. 71 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, in data 20 aprile 1943).

1472. Spizzichino Benedetto fu Sabato. — Registro ditte n. 121874. Sede: Roma, via Alessandria, 117. Forma giuridica: individuale. Laboratorio riparazione di penne stilografiche. Proprietario: Spizzichino Benedetto. Roma, via Catalana, 5. (Denuncia presentata a' sensi dell'art. 71 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, in data 27 aprile 1943).

B) MODIFICAZIONI:

947. Piperno Cesare di David. — Registro ditte n. 86093. Sede: Roma, via Appia Nuova, 505 e via Portico d'Ottavia, 3. Forma giuridica: individuale. Commercio stracci. Proprietario: Piperno Cesare di David, Roma, via Domodossola, 28. (Chiusura dell'azienda sita in Roma, via Appia Nuova, 505, in data 6 maggio 1942).

1297. Terracina Elena fu Giuseppe. — Registro ditte numero 100760. Sode: Roma, via Pietro Cavallini, 6. Forma giuridica: individuale. Copisteria a macchina, vendita macchina per scrivere ed accessori, mobili per ufficio. Proprietaria: Terracina Elena fu Giuseppe, Roma, via Flaminia, 125. (L'ingresso del negozio è in via Pietro Cavallini, 6. L'azienda seguita sotto la ditta Giuseppe Terracina).

C) CESSAZIONI.

254. Consarelli Mosè fu Pacifico. — Registro ditte n. 5945. Sede: Roma, corso Vittorio Emanuele, 148. Forma giuridica: individuale. Commercio confezioni e sartoria. Proprietario: Consarelli Mosè fu Pacifico, Roma, via de' Gracchi, 303. (Cessazione per cessione dell'azienda a Consarelli Maurizio, in data 12 aprile 1943).

data 12 aprile 1943).

1242. Spizzichino Vittorio fu Giacomo. — Registro ditte n. 102333. Sede: Roma (ambulante). Forma giuridica: individuale. Vendita di cartoline e mosaici. Proprietario: Spizzichino Vittorio fu Giacomo, Roma, via del Tempio, 4. (Cessata in data 10 maggio 1943).

in data 10 maggio 1943).

1342. Vivanti Anna fu Sabato. — Registro ditte n. 2252. Sede: Roma, via Ostia, mercato. Forma giuridica: individuale. Vendita merci e chincaglie (ambulante). Proprietaria: Vivanti Anna fu Sabato, Roma, via della Reginella, 10. (Cessata in data 14 agosto 1940).

(2815)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza del Credito agrario Sabino, in liquidazione, con sede in Monterotondo (Roma).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA CAPO DELL'ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940 n. 933.

n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;
Veduto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 5 dicembre 1939, che revocò l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa in accomandita per azioni a Credito agrario Sabino, con sede in Monterotondo (Roma), e dispose la messa in liquidazione dell'azienda, secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 16 dicembre 1939 con il quale fu nominato il Comitato di sorveglianza dell'azienda medesima;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione del ragioniere Elio Braconi, che non ha assunto le funzioni di membro dell'anzidetto Comitato di sorveglianza;

Dispone?

Il signor Emilio Leoncini è nominato membro dell'Comitato di sorveglianza della Società cooperativa in accomandita per azioni « Credito agrario Sabino », con sede in Monterotondo (Roma), in sostituzione del rag. Elio Braconi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addi 28 agosto 1943

V. AZZOLINI

(2797)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Mogoro, in liquidazione, con sede in Mogoro (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA CAPO DELL'ISPETTORATO

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R decreto 26 agosto

1937, n. 1706; Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla di

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938. n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 11 maggio 1942 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Mogoro, con sede nel comune di Mogoro, (Cagliari) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 11 maggio 1942.

Veduto il proprio provvedimento in data 11 maggio 1942. con il quale il sig. Giovanni Olla è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Davide Maccioni è nominato commissario liquida-tore della Cassa rurale ed artigiana di Mogoro, avente sede nel comune di Mogoro (Cagliari), con i poteri e le attribuzioni nei comune di Mogoro (Cagilari), con i poteri è le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con Regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, p. 202, a. 2 discombre 1948, p. 1758, in sostituzione del sia Gion. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752, in sostituzione del sig. Giovanni Olla.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addl 28 agosto 1943

V. AZZOLINI

(2795)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Media dei cambi e dei titoli del 6 settembre 1943 - N. 157

Iclanda (I)

2 9897

	Afghanistan (I)	1,40	Islanda (1)	2,9897
	Albania (cambio fiaso)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
			Lituania (C)	3, 3)03
	Argentina (U)	4,45	Messico (I)	3,933
l	Australia (I)	60, 23	Nicaragua (I)	3, 30
ļ	Belgio (C)	3, 1418		4, 3215
l	Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	60, 23
l	Brasile (I)	n, 99 2 8	Nuova Zel. (I)	
l	Bulgaria (C) (1)	23, 42	Olanda (C)	10,09
l	Id. (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9926
l	Canadà (I)	15,97	Polonia (C)	380, 23
١	Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0, 7959
١	Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0, 7975
١	Columbia (I)	10, 87	Romania (C)	10,5263
١	Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3, 58 6 0
l	Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7, 60
l	Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
١	Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
l	Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173, 71
ĺ			Id. (C) (2)	169,40
I	Equador (I)	1,28	S. U. America (I)	19 —
i	Estonia (C)	4,697	Svezia (U)	4,53
1	Finlandia (C)	38,91	Id. (C)	4,529
I	Francia (I)	38 -	Svizzera (U)	441 —
	Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	441 —
1	Giappone (U)	4,475	Tailandia (I)	4, 475
ľ	Gran Bret. (I)	75, 28		15, 29
	Grecia (C)	12, 50	Turchia (C)	4, 67076
į	Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,56395
į	Haiti (I)	3, 80	Id. (C) (2)	
	Honduras (I)	9,50	Unione S. Afr. (I)	
I	India (I)	5, 76	Uruguay (I)	10,08
	Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5, 7 0

- (U) Ufficiale (C) Compensazione (I) Indicativo.
- (1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
- (2) Per pagamenti a favore del creditori italiani.

Id. 3,50 % (1902)	Rendita 3.50 %	(1906)				¥	. 9	•		•	•	84, 10
Id. 5 % (1935) Redimib. 3.50 % (1934) Id. 5 % (1936) Redimib. 3.50 % (1934) Id. 5 % (1936) Id. 5 % (1936) Buoni novennali 4 % (15-12-43) Id. 5 % (1944) Id. 5 % (1949) Id. 5 % (15-2-50) Id. 5 % (15-2-50)												83,50
Id. 5 % (1935) 69, 825 Redimib. 3.50 % (1934) 63, 30 Id. 5 % (1936) 72, 575 Id. 4,75 % (1924) 494, 35 Obblig. Venezie 3,50 % 95 Buoni novennali 4 % (15-12-43) 96 93, 15 Id. 5 % (1944) 93, 15 Id. 5 % (1949) 70, 20 Id. 5 % (15-2-50) 70, 50 Id. 5 % (15-9-50) 69, 65												68,75
Redimib. 3.50 % (1934)												69,825
Id. 5 % (1936)												63. 3 0
Id. 4,75 % (1924)												
Obblig. Venezie 3,50 %	1a. 5% ((1936) • •		٠	•	•	• •	•		•	•	, , ,
Obblig. Venezie 3,50 % 96 Buoni novennali 4 % (15-12-43) 96 Id. 5 % (1944) 93, 15 Id. 5 % (1949) 70, 20 Id. 5 % (15-2-50) 70, 50 Id. 5 % (15-9-50) 69, 65	Id. 4.75 %	(1924)						٠	•	٠	•	
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	Obblig Venez	e 3.50 %							è			95
Id. 5 % (1944) 93, 15 Id. 5 % (1949) 70, 20 Id. 5 % (15.2-50) 70, 50 Id. 5 % (15-9-50) 69, 65												96
Id. 5 % (1949)												93, 15
1d. 5 % (15.2-50) 70, 50 1d. 5 % (15-9-50)												
Id. 5 % (15-9-50) 69,65	Id.	5 % (1	949)		•	•	•	٠	٠	•	•	
Id. 5 % (15-9-50) 69, 65	1đ.	5 % (1	5-2-50	1						3		70, 50
	_					_						69,65
Id. 5% (15-4-51) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *					_							
	ı ıa.	5 % (1)	D-4-D1)	Ŕ	•		*	7		•	10, 30

LONGO LUIGI VITTORIO, direttore - GIOLITTI GIUSEPPE, direttore agg.

SANTI RAFFAELE, gerente